

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**30 gennaio 2003**

nelle cause riunite T-303/00, T-304/00 e T-322/00: Manuel Francisco Caballero Montoya e altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Trasferimento al regime pensionistico comunitario di diritti a pensione acquisiti in un regime previdenziale nazionale — Trasferimento tardivo — Interessi versati posteriormente al trasferimento — Rifiuto della Commissione di rivedere il calcolo dei diritti a pensione dei dipendenti interessati e di versare loro una parte di tali interessi)

(2003/C 83/44)

(Lingue processuali: lo spagnolo e il francese)

Nelle cause riunite T-303/00, T-304/00 e T-322/00, Manuel Francisco Caballero Montoya, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, María Jesús Saez Acevedo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentati dall'avv. J.R. Iturriagoitia Bassas, Cecilio Alonso de Miguel, residente a Bornem-Wintam (Belgio), Miguel Baena Durán, residente a Torreldones (Spagna), Lucrecio Blázquez Rubia, Juan Antonio Campos Morales, Jaime Cavanillas Junquera, Carlos Fernández Liébana, Ricardo García Ayala, Luis García Collados, Pilar Gil Soria, Joaquín López Madruga, Martín Minguella Giné, Ramón Oviedo Bussells, Giovanni Ouzounoff Popoff, Raquel Sevilla García, Alfonso Solloa Inchaurtieta, José Trimiño Pérez, residenti a Bruxelles, Juan Cornet Prat, residente a Overijse (Belgio), José Luis Gallego LaPeña, Manuel Puerta García, residente a Kraainem (Belgio), Lorenzo Sánchez García, residente a Algeri (Algeria), Kaethe Sommerau Roschinsky, residente a Buenos Aires (Argentina), dipendenti o ex dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rappresentati dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall, J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert), aventi ad oggetto domande di annullamento delle decisioni della Commissione contenute nelle note del 13 dicembre 1999 relativa alla parte ricorrente nella causa T-303/00 e del 15 dicembre 1999 relativa alle parti ricorrenti nelle cause T-304/00 e T-322/00, che negano il ricalcolo dei loro diritti a pensione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 30 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Le cause T-303/00, T-304/00 e T-322/00 sono riunite ai fini della sentenza.

2) Nella causa T-303/00:

- la decisione della Commissione contenuta nella nota del 13 dicembre 1999 riguardante i diritti a pensione della parte ricorrente è annullata;
- il ricorso è respinto per il resto;
- la Commissione è condannata alle spese.

3) Nella causa T-304/00:

- la decisione della Commissione contenuta nella nota del 15 dicembre 1999 riguardante i diritti a pensione della parte ricorrente è annullata;
- il ricorso è respinto per il resto;
- la Commissione è condannata alle spese.

4) Nella causa T-322/00:

- le decisioni della Commissione contenute nelle note del 15 dicembre 1999 riguardanti i diritti a pensione delle parti ricorrenti sono annullate;
- la Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000, C 355 del 9.12.2000 e C 335 del 25.11.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**30 gennaio 2003**

nella causa T-307/00: C contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Pensione di orfano — Art. 80, quarto comma, dello Statuto — Stato civile dei genitori — Parità di trattamento)

(2003/C 83/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-307/00, C, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. D. Martin), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e A. Pilette), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, che nega la concessione di una pensione di orfano alla figlia della ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 30 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 25 novembre 1999, che nega la concessione di una pensione di orfano alla figlia della ricorrente, è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà le spese, ad esclusione di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e di quelle causate alla ricorrente dall'intervento del Consiglio.*
- 3) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 335 del 25.11.2000.

Ricorso di Colette Di Marzio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2003

(Causa T-14/03)

(2003/C 83/47)

(Lingua processuale: il francese)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 gennaio 2003

nella causa T-138/01: F contro Corte dei Conti delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Nuova assegnazione — Legittimo affidamento — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

(2003/C 83/46)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-138/01, F, dipendente della Corte dei Conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. P. Georgen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Corte dei Conti delle Comunità europee (agenti: sigg. J.-M. Steiner, P. Giusta e sig.ra B. Schäfer), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Corte dei Conti 4 dicembre 2000, recante nuova assegnazione della ricorrente al servizio della traduzione e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni morali addotti dalla ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 28 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Corte dei Conti 4 dicembre 2000, recante nuova assegnazione della ricorrente al servizio della traduzione, è annullata.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Corte dei Conti è condannata alle spese comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-138/01 R.*

(¹) GU C 259 del 15.9.2001.

Il 10 gennaio 2003 Colette Di Marzio, residente in Ginasservis (Francia), rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN di procedere ad una ritenuta sullo stipendio della ricorrente corrispondente, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, al coefficiente correttore francese ed all'indennità di dislocazione;
- annullare la decisione, di data ignota, che revoca, per la ricorrente, il beneficio dell'indennità forfettaria (detta di segreteria) prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto a decorrere dal mese di ottobre 2000;
- annullare la decisione, di data ignota, che sopprime, per la ricorrente, il beneficio dell'indennità annuale delle spese di viaggio prevista dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per il 2001;
- reintegrare la ricorrente nell'integralità dei suoi diritti pecuniari con il pagamento del coefficiente correttore per la Francia e dell'indennità di dislocazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, il pagamento dell'indennità forfettaria (detta di segreteria) prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto per il periodo corrente a partire dal 1° gennaio 2001, il pagamento dell'indennità annuale delle spese di viaggio prevista dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per tutto il 2001, importi da maggiorare ad un tasso del 5,25 % annuo fino al pareggio completo;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni da valutare ex aequo et bono in 10 000 euro;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.